

Riunione del 26 maggio 2011

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Massimo Rosi  
                                  Avv. Luigi Rosario Perone (Relatore)

**CAF/42/2011 Appello della G.S. Dannunziana avverso la decisione della C.T.A. affissa all'albo il 29.04.2011 (conferma della revoca dell'omologazione del tesseramento dell'atleta STELA UKA a far data dal 18.02.2011).**

LA CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- verificato che l'atleta Stela Uka (per come si evince dal tabulato della sua posizione FIPAV) non ha partecipato ai campionati nazionali di categoria nei due anni successivi alla data del primo tesseramento, mentre tale requisito risulta determinante per l'utilizzo degli atleti di nazionalità straniera e residenti in Italia che hanno compiuto i 16 anni di età, come stabilito nella Guida Pratica 2010/2011 alla pagina 9, capitolo "Norme tesseramento atleti provenienti da federazioni Straniere";
- analizzate le doglianze, motivo di appello, espresse in merito alla carenza espositiva dell'art. 43 del RAT FIPAV, dalla cui lettura non si evincerebbe quanto precede, mentre la Guida Pratica, ove invece è presente e specificato detto onere, avrebbe mero valore esplicativo rispetto a quanto contenuto nel Regolamento Affiliazioni;
- osservato che la giurisprudenza di questa e delle altre Commissioni giurisdizionali FIPAV ha più volte riconosciuto alla c.d. "Guida Pratica" valore di testo normativo dotato di efficacia cogente, per essere introdotto annualmente con delibera del Consiglio Federale nonché divulgato e partecipato come tale - e con largo anticipo - a tutti i Comitati Periferici, associati ed affiliati in previsione della stagione sportiva di riferimento
- valutato, pertanto, il comportamento dell'appellante in spregio alla normativa vigente per sua stessa ufficiale ammissione, a nulla valendo la dedotta mancata conoscenza del contenuto della Guida Pratica nella parte *de qua* per il Campionato in corso (art. 55 n. 5 R.Giur.)

P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato.

Dispone incamerare la relativa tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 31.05.2011